

# DECISIONI CECA

## DECISIONE N. 818/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1995

relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa»

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando che il 16 giugno 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/348/CEE <sup>(5)</sup> che istituisce un programma d'azione «Gioventù per l'Europa», destinato a favorire gli scambi dei giovani nella Comunità e, il 29 luglio 1991, la decisione 91/395/CEE <sup>(6)</sup> recante adozione del suddetto programma (seconda fase); quest'ultima è stata adottata per il periodo dal 1° gennaio 1992 fino al 31 dicembre 1994;

considerando che la decisione 87/569/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1987, concernente un programma d'azione per la formazione professionale e la prepara-

zione dei giovani alla vita adulta e professionale (Petra) <sup>(7)</sup>, prevede la promozione dello spirito di iniziativa e della creatività dei giovani;

considerando che nella decisione 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, che istituisce un programma d'azione inteso a promuovere la conoscenza di lingue straniere nella Comunità europea (Lingua) <sup>(8)</sup>, si è in particolare sottolineato che il programma «Gioventù per l'Europa» non potrà raggiungere completamente i propri obiettivi senza misure di accompagnamento miranti a promuovere la formazione in lingue straniere; che, d'altra parte, il programma Lingua prevede un aiuto soltanto per i progetti organizzati negli istituti di insegnamento;

considerando che nella risoluzione del Consiglio e dei ministri, riuniti in seno al Consiglio, del 26 giugno 1991, sulle azioni prioritarie nel settore della gioventù <sup>(9)</sup> è stato riaffermato il desiderio, in funzione dell'esperienza acquisita nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa», di intensificare la cooperazione nel settore degli scambi e della mobilità dei giovani con i paesi dell'EFTA, i paesi dell'Europa centrale e orientale e nel contesto del dialogo Nord-Sud;

considerando che il Parlamento europeo ha, in varie occasioni, apportato il proprio sostegno attivo allo sviluppo delle azioni e dei programmi attuati a livello comunitario nel settore della gioventù, in specie nella sua relazione del 24 maggio 1991 su «Le politiche comunitarie e il loro impatto sui giovani»;

considerando che nelle conclusioni dei Consigli europei di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, e di Copenaghen, del 20 e 21 giugno 1993, si è sottolineato rispettivamente che le attività miranti allo sviluppo dell'autonomia e della creatività dei giovani devono essere sostenute

<sup>(1)</sup> GU n. C 160 dell'11. 6. 1994, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 24.

<sup>(4)</sup> Parere emesso il 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 78), posizione comune del Consiglio dell'11 luglio 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 57) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 47). Progetto comune del Comitato di conciliazione del 31 gennaio 1995.

<sup>(5)</sup> GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 42.

<sup>(6)</sup> GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 91/387/CEE (GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 69).

<sup>(8)</sup> GU n. L 238 del 16. 8. 1989, pag. 24.

<sup>(9)</sup> GU n. C 208 del 9. 8. 1991, pag. 1.